

# Assicurazione per i danni materiale e diretti subiti dal Veicolo e altre garanzie

## DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **BENE Assicurazioni S.p.A.**

Prodotto: **“DRIIVEME SOLUTION”**



Bene Assicurazioni S.p.A. - C.F. e P.IVA 09599100964 - Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00180 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A., facente parte del Gruppo assicurativo Bene, iscritto all'Albo gruppi assicurativi presso l'IVASS al n. 054.

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiale e diretti subiti dal Veicolo, la perdita pecuniaria dovuta da sinistro RCA, l'assistenza stradale e l'Infortunio del conducente subito durante la circolazione del Veicolo assicurato.



### Che cosa è assicurato?

#### Capitolo 1 - CVT

- ✓ Incendio;
- ✓ Furto e Rapina;
- ✓ Fenomeni naturali;
- ✓ Atti vandalici;
- ✓ Cristalli;
- ✓ Kasko.

#### Capitolo 2 - PROTEZIONE SMART DA RCA

- ✓ Perdita pecuniaria da sinistro RCA.

#### Capitolo 3 - INFORTUNIO CONDUCENTE

- ✓ Morte;
- ✓ Invalità permanente.

#### Capitolo 4 - ASSISTENZA STRADALE

- ✓ Assistenza stradale.

Bene Assicurazioni indennizza i danni fino a un importo massimo stabilito nelle Condizioni di assicurazione.



### Che cosa non è assicurato?

#### Capitolo 1 - CVT

- \* danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- \* danni determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
- \* causati da cose trasportate; causati ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato.

#### Capitolo 2 - PROTEZIONE SMART DA RCA

- \* sinistri RCA dovuti a guida in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope;
- \* sinistri RCA avvenuti precedentemente all'effetto della copertura assicurativa prestata dalla Società con la presente polizza.

#### Capitolo 3 - INFORTUNIO CONDUCENTE

- \* le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- \* gli Infortuni occorsi a seguito di terrorismo, sabotaggio, Atto vandalico, attentati, aggressioni o atti di violenza che abbiano una motivazione politica, sociale o sindacale che risultino dalla partecipazione attiva e volontaria dell'Assicurato a detti atti.

#### Capitolo 4 - ASSISTENZA STRADALE

- \* danni derivanti da conduzione del Veicolo in stato di Ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- \* atti dolosi dell'Assicurato ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio;
- \* non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione dell'autoveicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! L'indennizzo in caso di sinistro viene determinato sulla base delle Franchigie previste dalle garanzie nelle Condizioni di assicurazione.



## Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



## Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Se rendi dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o successivamente non comunichi ogni variazione che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento del danno, fatti salvi i diritti dei Terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, oltre a poter comportare la cessazione della polizza come previsto dal Codice Civile (Artt. 1892, 1893, 1894, 1898).

Il Sinistro deve essere denunciato alla Società entro 3 (tre) giorni da quello in cui si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia.



## Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio dei documenti assicurativi. Non è previsto frazionamento.

Puoi pagare il premio, fermo le regole contrattuali tramite ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico. Il premio è comprensivo di imposte e dovuto per intero.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata della copertura assicurativa per ogni Veicolo è presentata in polizza; tale durata non può in nessun caso eccedere le 24 (ventiquattro) ore.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.



## Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza senza obbligo di disdetta.

# Assicurazione per i danni materiale e diretti subiti dal Veicolo e altre garanzie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

BENE Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "DRIVEME SOLUTION"

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato il 01/06/2021

Il presente documento pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**BENE Assicurazioni S.p.a.** sede legale in Via dei Valtorta, n. civico 48 - 20127 Milano; tel. +39 02 892 973; sito internet: [www.bene.it](http://www.bene.it); e-mail: [info@bene.it](mailto:info@bene.it); PEC: [beneassicurazioni@legalmail.it](mailto:beneassicurazioni@legalmail.it)

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016  
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180.

Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.

Il patrimonio netto, rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 21,01 milioni di euro, di cui 21,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 0,01 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 10,3 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 3,7 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 17,9 milioni di euro e a 16,4 milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 173,4%.

Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia [www.bene.it/solvency](http://www.bene.it/solvency)

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato ?

### CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Applicazione, Optional compresi. Le garanzie sono operative soltanto se espressamente richiamate in Applicazione e qualora ne sia stato pagato il relativo Premio.

#### Incendio

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da Incendio, azione del fulmine, Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

#### Furto e Rapina

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati. La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal Veicolo durante la Circolazione non autorizzata successiva al Furto o Rapina. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

### **Fenomeni naturali**

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, inondazioni e allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua. La garanzia è prestata purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/ soggetti. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

### **Atti vandalici**

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei Sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici). La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

### **Cristalli**

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti ai cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tettuccio panoramico e cristalli laterali) del Veicolo assicurato, determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi.

### **Kasko**

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o ad esse equiparate, dovuti da collisione con altro veicolo identificato, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

## **CAPITOLO 2 - PROTEZIONE SMART DA RCA**

La garanzia copre la perdita pecuniaria patita dall'Assicurato, per il rinnovo della copertura RCA, in conseguenza di un singolo sinistro (con responsabilità totale, principale o paritaria) avvenuto e liquidato o liquidato parzialmente, dalla Compagnia che presta la copertura RCA all'interno del periodo di validità dell'Applicazione derivante dal presente contratto.

## **CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

La Società assicura il conducente del veicolo assicurato, dagli infortuni che possa subire:

- durante la Circolazione sia su area pubblica che privata;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.

e che ne comporti la morte o l'invalidità permanente.

## **CAPITOLO 4 - ASSISTENZA**

La copertura prevede le sottoindicate prestazioni, operanti senza franchigia chilometrica:

### **Soccorso stradale**

In caso di guasto, incidente, furto totale, tentato o parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, perdita chiavi, mancanza o errato carburante, la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell'autoveicolo fino al punto di assistenza più vicino o fino al punto di assistenza scelto dall'Assicurato **entro un raggio di 50 km** dal luogo di fermo dell'autoveicolo. Nel caso in cui il punto di assistenza prescelto sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) l'autoveicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia dell'autoveicolo. Sono incluse nel massimale le spese per il traino di eventuali roulotte e rimorchi.

### **Officina mobile in Italia**

La Struttura Organizzativa provvederà all'esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione (inclusa la sostituzione della batteria), i cui tempi di esecuzione **non siano superiori a 30 minuti** e che consentano all'autoveicolo di riprendere la marcia. La prestazione è valida anche nei casi di forti e improvvise nevicate per il montaggio di catene da neve. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico in dotazione all'autoveicolo sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante ed dei pneumatici eventualmente sostituiti.

### **Autovettura sostitutiva**

In caso di guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione

dell'Assicurato una vettura di pari cilindrata, **fino a 1.600 cc., per un massimo di 7 giorni**. In caso di incidente, tentativo di furto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa

costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di pari cilindrata, **fino a 1.600 cc., per un massimo di 15 giorni**. In caso di furto totale, incendio e rapina la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di pari cilindrata, **fino a 1.600 cc., per un massimo di 40 giorni**. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

La copertura prevede le sottoindicate prestazioni, operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato:

#### **Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo**

Se l'autoveicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 chilometri dal luogo di residenza del conducente la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l'una all'altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa con **il limite complessivo di € 600,00 IVA compresa:**

- rientro degli occupanti dell'autoveicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
- pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che l'autoveicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi dell'autoveicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

La Struttura Organizzativa terrà a carico **fino ad un massimale di € 150,00 IVA compresa** per persona e comunque non oltre **il limite complessivo suddetto di € 600,00 IVA compresa.**

#### **Viaggio per il recupero dell'autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto**

Qualora, l'autoveicolo assicurato, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui l'autoveicolo assicurato sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero dell'autoveicolo assicurato riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimale di € 500,00 IVA compresa.**

#### **Recupero dell'autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto in Italia**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, l'autoveicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore, oppure in caso di furto l'autoveicolo assicurato venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell'autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, **fino ad un massimo di € 500,00 IVA compresa** per sinistro e per anno assicurativo. Qualora il valore commerciale dell'autoveicolo assicurato dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale dell'autoveicolo assicurato dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

#### **Rimpatrio dell'autoveicolo dall'estero**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, l'autoveicolo assicurato resti immobilizzato all'estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure in caso di furto o rapina, l'autoveicolo assicurato venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto

dell'autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale dell'autoveicolo assicurato dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale dell'autoveicolo assicurato dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

#### **Rientro sanitario**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l'autoveicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

#### **Rientro salma**

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di € 5.000,00 IVA compresa** ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

#### **Viaggio di un familiare**

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l'autoveicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

#### **Anticipo spese legali**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto l'autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 2.000,00 IVA compresa** per sinistro.

Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

#### **Anticipo spese di prima necessità e mediche**

Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 2.000,00 IVA compresa** per sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

### Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto l'autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di € 5.200,00 IVA compresa** per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

### Invio pezzi di ricambio

Qualora l'autoveicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato l'autoveicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo. All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:

- marca e modello dell'autoveicolo assicurato;
- numero di telaio (completo di prefisso);
- anno di fabbricazione dell'autoveicolo assicurato;
- cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.



## Che cosa NON è assicurato?

### CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni

#### Esclusioni valide per la Garanzia Incendio

Sono esclusi i danni:

- causati da semplici bruciature o da irraggiamento termico non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;
- verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- determinati da atti dolosi di Terzi;
- generati, causati, determinati dal trasporto di ADR (a titolo esemplificativo e non esaustivo: liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas tossici, materie esplosive, sostanze radioattive).

#### Esclusioni valide per la Garanzia Furto e Rapina

Sono esclusi i danni:

- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;
- verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- dovuti ad Appropriazione indebita;
- meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento.

**Esclusioni valide per la Garanzia Fenomeni naturali**

Sono esclusi i danni:

- causati da semplici bruciature non seguite da Incendio;
- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;
- verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, tracimazione di fango, caduta di massi, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi;
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- da caduta di neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste;
- causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste.

**Esclusioni valide per la Garanzia Atti vandalici**

Sono esclusi i danni:

- causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;
- verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- conseguenti alla Circolazione dei Veicoli in area pubblica e/o privata;
- sulla parte danneggiata dal Veicolo qualora risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

**Esclusioni valide per la Garanzia Atti vandalici**

Sono esclusi i danni:

- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;
- verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- causati da cose trasportate;
- ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- riconducibili a normale usura o vizi di fabbricazione;
- riconducibili a rigature, abrasioni, scheggiature;
- esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;
- causati ad altre parti del Veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni, ai lunotti in cristallo cuciti su tela;
- conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
- causati in occasione di Furto tentato o consumato;
- causati a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia richiamata in Applicazione.

**Esclusioni valide per la Garanzia Kasko**

Sono esclusi i danni:

- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;</li> <li>• occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;</li> <li>• occorsi nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;</li> <li>• verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;</li> <li>• determinati da dolo del conducente;</li> <li>• alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di garanzia;</li> <li>• subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, o guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada;</li> <li>• da utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'Assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale effetto;</li> <li>• subiti da Veicolo con targa in prova;</li> <li>• subiti da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'uso;</li> <li>• cagionati da operazioni di carico e scarico;</li> <li>• dovuti a vizi di costruzione;</li> <li>• dovuti ad aspirazione di acqua nel motore che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento.</li> </ul>
<p><b>CAPITOLO 2 - PROTEZIONE SMART DA RCA</b></p>	<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni</p> <p>L'Assicurazione non è operante in relazione alle perdite pecuniarie conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sinistri RCA dovuti a dolo del Conducente, dell'Assicurato e/o delle persone delle quali debbono rispondere per legge;</li> <li>• sinistri RCA causati durante gare, competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;</li> <li>• violazioni di legge, irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti all'attestato di rischio RCA;</li> <li>• pagamento del premio di rinnovo della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dall'Assicurato con il presente contratto;</li> <li>• contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte della Compagnia RCA;</li> <li>• maggiore importo derivante dall'applicazione del Malus su uno o più sinistri, denunciati successivamente al singolo sinistro ricompreso in garanzia.</li> </ul>
<p><b>CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b></p>	<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni</p> <p>L'Assicurazione non è operante per danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di Veicoli o natanti a motore;</li> <li>• gli Infortuni conseguenti al mancato utilizzo del Veicolo secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e delle eventuali specifiche norme relative al Veicolo stesso.</li> <li>• gli Infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;</li> <li>• gli Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;</li> <li>• gli Infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope);</li> <li>• gli Infortuni occorsi durante la guida di Veicoli causati da crisi epilettiche</li> </ul>

	<p>dell'Assicurato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli Infortuni occorsi alla guida di Veicoli se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l'Infortunio subito dall'Assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 (centottanta) giorni e purché in possesso, al momento del Sinistro, dei requisiti per il rinnovo;</li> <li>• gli Infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;</li> <li>• gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;</li> <li>• le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;</li> </ul> <p>Sono in ogni caso esclusi gli Infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida del Veicolo indicato in Applicazione contro la volontà dell'Assicurato.</p>
<p><b>CAPITOLO 4 - ASSISTENZA</b></p>	<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni</p> <p>L'Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di Autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>• partecipazione dell'autoveicolo a gare automobilistiche, e relative prove ed allenamenti;</li> <li>• uso improprio dell'autoveicolo;</li> <li>• frode o possesso illegale dell'autoveicolo;</li> <li>• forza maggiore e causa non imputabile.</li> </ul>



### Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che sono previste per il **CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI** le seguenti limitazioni:

• **Limite Catastrofale**

Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi (di proprietà e/o in leasing) del medesimo Assicurato, anche qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dalla Società, l'esborso massimo complessivo esigibile dall'Assicurato non potrà superare l'importo di 500.000,00 € (cinquecentomila).

• **Limiti e Franchigie**

Ogni garanzia (ad esclusione dei Cristalli) è prestata a Primo rischio assoluto, entro un Massimale di garanzia pari a 20.000,00 € (ventimila) per sinistro e per anno assicurativo, fermo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro qualora inferiore al predetto Massimale (in quest'ultimo caso il Valore commerciale al momento del sinistro definisce il Massimale di garanzia per sinistro e per anno assicurativo). Detto limite deve essere considerato per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate.

La garanzia Cristalli è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 500,00 (cinquecento), per sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Detto limite deve essere considerato per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate.

Le garanzie sono prestate con l'applicazione di una Franchigia per ogni sinistro indennizzabile, come indicato nella seguente tabella:

GARANZIA	AUTOVETTURE	AUTOCARRI FINO A 35 QUINTALI
INCENDIO	800,00 €	1.500,00 €
FURTO E RAPINA	800,00 €	1.500,00 €
FENOMENI NATURALI	800,00 €	1.500,00 €
ATTI VANDALICI	800,00 €	1.500,00 €
KASKO	1.300,00 €	2.000,00 €
CRISTALLI	150,00 €	150,00 €

Si precisa inoltre che limitatamente alla garanzia Furto e Rapina:

- nel caso di Furto Parziale, limitatamente agli Optional, ed ai danni riconducibili alla sottrazione tentata o subita degli stessi, l'Assicurazione è prestata entro un Massimale pari a 3.000,00 € (tremila) per sinistro;
- nel caso di Furto Totale, l'Assicurato dovrà fornire alla Società, tutte le chiavi di apertura e accensione del veicolo. Nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire tutte le chiavi di cui sopra, la copertura assicurativa opera con una Franchigia pari a 2.000 € (duemila) cumulabile con quanto previsto nella tabella precedente.

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che sono previste per il **CAPITOLO 2 – PROTEZIONE SMART DA RCA** le seguenti limitazioni:

- la garanzia opera entro il Massimale di 500,00 € (cinquecento). Detto limite deve essere considerato per anno per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate.

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che sono previste per il **CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE** le seguenti limitazioni:

- la garanzia opera entro il limite della Somma assicurata pari a 50.000 € (cinquantamila).
- L'invalidità permanente per Infortunio è prestata con l'applicazione di una Franchigia al 10% (dieci per cento).

## RIFERIMENTI UTILI (Numeri e indirizzi per ogni esigenza)

### ▶ AREA SELF CLIENTI

Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall'home page di **www.bene.it**, all'area clienti a lei riservata.

---

### ▶ INTERMEDIARIO

Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia. Trova tutti i riferimenti nel contratto di polizza.

---

### ▶ ASSISTENZA CLIENTI

Numero verde **800 615398** - (Dall'estero **+39 02 89297333**)

Orari **Lun-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17**

**Ven: dalle 10 alle 12**

Mail **clienti@bene.it**

---

### ▶ ASSISTENZA IMA ASSISTANCE

Numero verde **800 327605** - (Dall'estero **+39 02 24128391**)

Orari **H24**

Mail **controllo.operativo@imaitalia.it (richieste di rimborso spese mediche)**  
**tl.das@imaitalia.it (informazioni sui dossier e reclami)**

---

### ▶ SERVIZIO SINISTRI (informazioni)

Telefono **+39 02 83554147**

Orari **Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18**

Mail **sinistri@bene.it**

Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano**

---

### ▶ SERVIZIO RECLAMI

Mail **reclami@bene.it**

Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni - Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale, 21 00187 Roma - Tel.: 06 421331 - Fax: 06 42133 745 - 06 42133 3

---



Bene Assicurazioni S.p.A.  
Sede legale e direzione generale  
Via dei Valtorta, 48 -  
20127 Milano (MI)  
Tel +39 02 892 973  
Fax +39 02 893 547 15  
Email [info@bene.it](mailto:info@bene.it)  
Pec [beneassicurazioni@legalmail.it](mailto:beneassicurazioni@legalmail.it)

[www.bene.it](http://www.bene.it)

Capitale sociale 21.000.000 euro i.v. Codice fiscale e  
partita IVA n. 09599100964  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con  
provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016  
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180  
Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte  
di Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene

Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054